

CONVENZIONE

per l'affidamento diretto di funzioni amministrative, servizi e attività strumentali,
operative ed accessorie

TRA

l'Automobile Club Livorno, con sede in Livorno Via Verdi, n.32, P.IVA 00102360492,
nella persona del suo Presidente e legale rappresentante Sig. Marco Fiorillo, nato a
Livorno il 7 giugno 1956, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che
rappresenta, giusta Delibera del Consiglio Direttivo n. 180 del 19/10/2021, (di seguito,
per brevità, "ACL" o "Ente")

E

l'Aci Livorno Service S.u.r.l., con sede in Livorno Via Verdi n. 32, P.IVA
01254780495, nella persona dell'Amministratore Unico Dott. Ernesto La Greca, nato a
Livorno il 18 marzo 1954 (di seguito, per brevità, "Società")

PREMESSO

- a. che la Società Aci Livorno Service Surl -costituita in data 13/07/1998 con atto pubblico Notaio Andrea Colosimo di Livorno, rep. n.4463- è iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Livorno con il numero R.E.A. 113281;
- b. che l'Automobile Club Livorno -Ente Pubblico non Economico- è il socio unico della società Aci Livorno Service Surl e ne detiene l'intero capitale sociale a partire dalla data di costituzione;
- c. che l'Automobile Club Livorno, con deliberazione del Consiglio Direttivo n.157 del 22/06/2017, ha approvato il nuovo testo dello "Statuto Sociale" della società Aci Livorno Service S.u.r.l.;
- d. che, conseguentemente, la Società ha adeguato il proprio statuto al modello "in

house providing” -ai sensi del T.U. delle società pubbliche di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii.- con delibera dell’Assemblea dei Soci in data 07/07/2017 (atto pubblico Notaio Gianluigi De Paola di Livorno, rep. n. 6301, registrato a Livorno in data 07/07/2017 al n. 6402 serie 1T ed iscritto alla C.C.I.A.A. della Maremma e del Tirreno in data 18/07/2017, prot. n. 28552 del 07/07/2017);

e. che la società Acì Livorno Service S.u.r.l. ha le caratteristiche della società *in-house* ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 175/2017 e ss.mm.ii., ed è quindi possibile affidarle direttamente, *in-house providing*, funzioni e servizi dell’Automobile Club Livorno;

f. che la Società, come da delibera del Consiglio Direttivo n. 159 del 27/9/2017, è stata oggetto di un atto di ricognizione e di un piano di razionalizzazione straordinaria ex D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., trasmessi alla Corte dei Conti ed al Ministero Economia e Finanze;

PRESO ATTO

g. che, a norma dell’art. 4 del vigente Statuto, la Società svolge i compiti che le vengono affidati dagli enti pubblici soci nell’ambito degli scopi dell’Automobile Club d’Italia (A.C.I. - Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti), la cui Federazione a norma del proprio Statuto rappresenta e tutela gli interessi generali dell’automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri Enti. La Società, riceve affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo

congiunto, ed ha ad oggetto, anche contestualmente, la autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Automobile Club Livorno e la produzione di servizi di interesse generale dell'automobilismo italiano, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

h. che dal 1998 la Società esercita in via esclusiva la propria attività in favore dell'ACL per la produzione di beni e servizi strumentali alle attività dell'Ente, proponendosi come stabile strumento di supporto amministrativo, tecnologico ed organizzativo del medesimo Ente;

i. che, pertanto, la società possiede una consolidata professionalità in virtù dell'esperienza maturata nel settore *automotive*, nel quale opera da quasi venti anni;

j. che è interesse dell'ACL servirsi della struttura della Società per la gestione dei servizi destinati ai Soci ACI ed agli automobilisti, nell'ottica della loro valorizzazione, nonché per ottimizzare la presenza dell'ACL nella realtà socio-territoriale;

k. che le modalità di svolgimento dei servizi e/o attività saranno regolate con apposito disciplinare, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità e trasparenza;

l. che le condizioni economiche del rapporto per le prestazioni rese all'ACL sono determinate dall'Ente in relazione ai riferimenti di mercato, tenendo anche conto delle specifiche modalità e condizioni di esercizio delle attività affidate;

m. che nel corso della vigente convenzione tra le parti la Società ha svolto in modo continuativo ed ininterrotto per conto dell'ACL, oltre ai servizi previsti in convenzione, gli ulteriori compiti e/o attività richiesti dall'Ente, in coerenza con gli indirizzi da questo emanati, nel rispetto dei vincoli economici, finanziari e di

investimento previsti dai piani pluriennali ed annuali, monitorati

sistematicamente dall'Ente;

n. che la vigente convenzione, stipulata tra le parti in data 29/12/2017, scadrà il 31/12/2021;

o. che è interesse dell'ACL che la Società continui a destinare l'accresciuto impegno e le risorse di cui dispone alle iniziative tese alla valorizzazione dell'immagine dell'Ente ed allo sviluppo dell'associazionismo;

p. che l'affidamento delle funzioni e dei servizi in oggetto, in regime *in house providing*, risulta la modalità più efficace, efficiente ed economica per lo svolgimento dei medesimi secondo l'analisi di mercato e tecnico-organizzativa operata dall'Ente.

CONSIDERATO

q. che sussistono le condizioni per ritenere legittimo: l'affidamento *in house*, ovvero la totale partecipazione pubblica al capitale della società titolare dell'affidamento *in house*, l'esercizio da parte dell'Ente sul soggetto affidatario del "controllo analogo" a quello che l'Ente medesimo effettua sui propri servizi; l'obbligo per il soggetto affidatario di svolgere la propria attività per almeno l'80% a favore dell'Ente Pubblico affidante;

r. che l'attività affidata alla Società non rientra tra quelle assoggettate a specifica disciplina dall'art.4, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135;

Premesso, preso atto e considerato quanto sopra le parti,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Efficacia di premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente

convenzione. Formano allegato:

- “allegato A”: elenco dei locali in comodato gratuito;
- “allegato B”: elenco dei beni mobili e delle attrezzature in comodato gratuito;
- “allegato C”: contratto di servizio per la gestione della delegazione di sede e relative appendici economiche.

Art. 2 - Oggetto

Con la presente convenzione le Parti intendono disciplinare lo svolgimento da parte della Società - con proprio personale ed attrezzature, nei locali in comodato - dei servizi di seguito elencati:

1. servizi di Segreteria Generale ed alla Direzione dell’Ente;
2. contabilità e servizi amministrativi;
3. gestione amministrativa, tecnica e commerciale della rete di impianti di distribuzione carburanti (convenzionati ed a marchio ACL);
4. gestione delle forniture carburanti e delle manutenzioni ordinarie per gli impianti a marchio Automobile Club Livorno;
5. gestione tecnico-amministrativa relativa alle manutenzioni ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare dell’Ente;
6. supporto commerciale ed assistenza alle delegazioni e ai canali indiretti di vendita;
7. gestione del parco auto di servizio all’Ente;
8. gestione e manutenzione dei sistemi informatici e di gestione documentale;
9. gestione del profilo istituzionale e del sito Internet;
10. gestione ed organizzazione di eventi e manifestazioni, con particolare riguardo alle attività turistiche e all’educazione stradale;
11. gestione e promozione delle manifestazioni sportive dell’Ente e dei contributi

finalizzati, più specificatamente, a causa delle sempre crescenti complessità organizzative e gestionali delle gare e manifestazioni sportive, dei campionati federali di cui fanno parte e delle aumentate attività di promozione in ambito sportivo dei marchi di proprietà dell'ente, si conviene tra le parti l'istituzione di un Ufficio Sportivo a tali fini appositamente preposto;

12. formazione del personale addetto alla rete vendita;

13. gestione dell'archivio documentale cartaceo dell'Ente;

14. gestione della delegazione di Sede, nei locali in comodato di Via Michon, 19, secondo le modalità e gli accordi economici contenuti nell'apposito contratto di affidamento, che viene allegato alla presente Convenzione sotto la lettera "C", per divenirne parte integrante, unitamente alle relativi appendici economiche;

15. gestione dei servizi di recapito omaggi sociali e/o corrispondenza a Livorno e provincia.

Art. 3 - Marchio

L'ACL concede in licenza non esclusiva alla Società l'uso sia del marchio ACI (Automobile Club d'Italia), ai sensi di quanto disposto dal Regolamento interno della Federazione Aci, sia del proprio marchio ACL (Automobile Club Livorno), affinché ne vengano contraddistinti i servizi ed i prodotti di cui al presente contratto e nei limiti dello stesso.

La Società non può consentire l'uso del marchio da parte di terzi.

Art. 4 - Requisiti professionali e autorizzazioni amministrative

La Società dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui alla Legge 8 agosto 1991, n.264 e ss.mm.ii. e di essere stata autorizzata dalla Provincia di Livorno a svolgere "attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto"; dichiara altresì di essere stata autorizzata dalla Regione Toscana a svolgere il servizio di esazione delle

tasse automobilistiche e la gestione del relativo contenzioso.

Art. 5 - Durata

La presente convenzione ha validità di anni 4 (quattro), dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.

Art. 6 - Corrispettivi e modalità di pagamento

Per lo svolgimento dei servizi sopra elencati la società Aci Livorno Service Surl dovrà contenere i suoi costi entro la somma di €. 417.500,00 (quattrocentodiciassettemilacinquecento/00) + Iva annue.

La somma sopra indicata potrà essere minore o aumentare a seconda dell'effettivo realizzo o meno dei servizi svolti, sulla base dei corrispettivi dei singoli servizi che saranno determinati annualmente dalle parti, entro il 31 marzo di ogni anno, mediante apposito "disciplinare operativo", mentre eventuali ulteriori stanziamenti correlati a nuovi compiti da svolgere dovranno essere preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo dell'ACL.

Per quanto attiene la gestione della Delegazione di Sede, si farà riferimento alle condizioni contenute nel relativo contratto di affidamento (Allegato "A") e relative appendici economiche.

Le modalità di pagamento restano quelle finora praticate e precisamente con acconti trimestrali, salvo conguagli, con impegno dell'Ente a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla data di emissione delle fatture.

Le parti inoltre concordano che il comodato dei locali e dei beni mobili contenuto rispettivamente negli Allegati "B" e "C", allocati secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo dell'8 agosto 2007, nonché dei locali attualmente destinati allo svolgimento delle attività della Delegazione di Sede di Via Michon, 19, venga prorogato per la stessa durata della presente convenzione; tutte le spese generali di esercizio di tali locali

(energia elettrica, acqua, gas, pulizie, smaltimento rifiuti, etc...) con esclusione di quelle telefoniche, saranno a carico del comodante.

Art. 7 - Verifiche e controlli

L'Automobile Club Livorno si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento una verifica circa l'espletamento dei servizi e delle attività previste nella presente convenzione, al fine di accertare il rispetto delle condizioni in essa previste.

Art. 8 - Cessione della Convenzione

Le Parti si impegnano a non cedere la presente Convenzione a terzi, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, fatti salvi i mutamenti delle forme societarie od istituzionali che avessero a verificarsi per l'una o per l'altra Parte.

Art. 9 - Spese

Le spese, le imposte, le tasse e gli oneri di qualsiasi natura, che fossero eventualmente dovuti per la stipulazione della presente Convenzione e la trascrizione della stessa, saranno a carico della Parte che ne avrà fatto richiesta.

Art. 10 - Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione tra le Parti relativa alla presente Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC.

Ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione, le Parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro.

Art. 11 - Varie

Si dà atto che la presente Convenzione viene stipulata in base a condizioni e secondo un testo elaborato dall'ACL e che la stessa annulla e sostituisce ogni eventuale altra precedente intesa relativa al medesimo oggetto intercorsa tra le Parti.

Eventuali modifiche e aggiunte alla presente Convenzione, nonché agli allegati ed alle

appendici, devono essere effettuate mediante atto scritto, sottoscritto da entrambe le Parti.

Le clausole della presente Convenzione dovranno essere interpretate secondo principi di lealtà e buona fede, mentre l'esecuzione della presente convenzione dovrà aver luogo nel rispetto reciproco degli interessi delle Parti.

Art. 12 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Livorno.

Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Secondo quanto indicato dall'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con Determinazione n. 4 del 22 maggio 2011, le movimentazioni di denaro dall'ACL alla Società e viceversa sono sottratte all'applicazione della Legge n. 136/2010 ed al conseguente obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 14 - Privacy

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, le Parti, preso reciprocamente atto dell'informativa di cui all'art. 13 del citato decreto, si autorizzano al trattamento reciproco dei dati personali forniti nell'ambito della presente Convenzione, ivi compresa la comunicazione in esecuzione degli obblighi di legge e contrattuali e per lo svolgimento di attività e per fini strumentali a quello concernente la conclusione e l'esecuzione della convenzione, apponendo all'uopo la propria firma in calce alla presente.

Nel caso in cui per lo svolgimento di attività strumentali alla conclusione ed esecuzione della presente convenzione fosse necessario acquisire informazioni o dati di terzi, anche sensibili, sarà cura di ciascuna delle Parti provvedere all'invio dell'informativa, nonché alla raccolta del consenso, ove dovuto, fermo restando che la comunicazione di dati di

terzi sarà considerata da ciascuna Parte quale presunzione dell'avvenuto adempimento di tali obblighi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Livorno, 31 dicembre 2021.

F.to per l'Automobile Club Livorno:

Il Presidente – Marco Fiorillo

F.to per Aci Livorno Service Surl:

L'Amministratore Unico – Ernesto La Greca